



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Lussemburgo, 25 giugno 2007  
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:  
2005/0183 (COD)**

**16477/1/06  
REV 1 ADD 1**

**ENV 686  
ENER 311  
IND 101  
TRANS 328  
ENT 148  
CODEC 1507**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

Oggetto: POSIZIONE COMUNE definita dal Consiglio il 25 giugno 2007 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

**MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

**I. INTRODUZIONE**

1. In data 21 settembre 2005, la Commissione<sup>1</sup> ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
2. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere <sup>2</sup> il 26 settembre 2006.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere <sup>3</sup> il 17 maggio 2006.

Il Comitato delle regioni ha trasmesso il suo parere <sup>4</sup> il 26 aprile 2006.

3. In data 25 giugno 2007, il Consiglio ha adottato la sua posizione comune.

**II. OBIETTIVO**

Scopo della proposta è il consolidamento della vigente normativa concernente la qualità dell'aria ambiente in un'unica direttiva. Inoltre la proposta introduce alcuni importanti elementi nuovi:

- introduzione di disposizioni in materia di polveri sottili (PM<sub>2,5</sub>) al fine di integrare i più recenti sviluppi di carattere sanitario e scientifico;
- possibilità di deroghe limitate nel tempo ai valori limite attuali e futuri, aventi efficacia rispettivamente dal 1° gennaio 2005 e dal 1° gennaio 2010. Tali deroghe possono essere concesse unicamente a condizioni rigorose e gli Stati membri sono tenuti a predisporre i piani speciali per la qualità dell'aria e a adottare misure appropriate per garantirne il rispetto.

---

<sup>1</sup> Doc. 14335/05 - COM(2005) 447 defin.

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato nella GU.

<sup>3</sup> GU C 195 del 18.8.2006, pagg. 84-87.

<sup>4</sup> GU C 206 del 29.8.2006, pagg. 1-4.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

#### 1. Aspetti generali

Quasi la metà dei 59 emendamenti apportati dal Parlamento europeo in prima lettura sono stati inglobati nella posizione comune del Consiglio riprendendoli alla lettera, in parte o nello spirito. I rimanenti emendamenti sono stati ritenuti dal Consiglio superflui e/o non opportuni.

In particolare, nella posizione comune si rilevano le seguenti modifiche sostanziali di rilievo :

- un valore obiettivo non vincolante per il PM<sub>2,5</sub> nel 2010 da sostituire con un valore limite vincolante nel 2015 (25µg/m<sup>3</sup> sia per il valore obiettivo che per il valore limite);
- la possibilità di prorogare il termine per il conseguimento del valore limite per il PM<sub>10</sub> fino a tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva;
- la possibilità di prorogare il termine per il biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) e il benzene di cinque anni al massimo (fino al 1° gennaio 2015);
- il principio secondo cui i valori limite dovrebbero applicarsi ovunque, ma in taluni siti la conformità ai valori limite non dovrebbe essere valutata.

Le sezioni che seguono descrivono le modifiche sostanziali apportate e la posizione del Consiglio sugli emendamenti del Parlamento europeo.

#### 2. Valutazione della qualità dell'aria (articoli da 5 a 11)

La posizione comune non è in linea con gli emendamenti 16 e 17. Il Consiglio ritiene che le **tecniche di modellizzazione** debbano essere non obbligatorie, bensì facoltative per gli Stati membri, riprendendo in linea di principio gli emendamenti 2, 3 e 6. Esso ritiene altresì che le misurazioni quotidiane non debbano essere obbligatorie ove non vi siano valori limite giornalieri, come proposto negli emendamenti 18 e 20.

La posizione comune non è in linea con l'emendamento 22, in quanto il Consiglio ritiene che, in pratica, sarà molto difficoltoso garantire che la Commissione e gli Stati membri possano assicurare l'applicazione uniforme dei criteri di selezione dei **punti di campionamento**.

3. Gestione della qualità dell'aria (articoli da 12 a 22, allegati III e XIV)

Negli articoli 15 e 16 la posizione comune, relativamente alla regolamentazione delle **polveri sottili** (PM<sub>2,5</sub>), pone in essere un'impostazione in due fasi riprendendo, del tutto o in parte, gli emendamenti 13, 27, 31, 40 e 48. L'emendamento 29 è stato accolto in linea di principio e nella posizione comune si è introdotta una precisa distinzione giuridica tra valore obiettivo e valore limite relativamente alle PM<sub>2,5</sub>. Il Consiglio non può accogliere l'emendamento 50: l'allegato XIV della posizione comune fissa a 25µg/m<sup>3</sup> sia il valore obiettivo che il valore limite relativamente alle polveri sottili.

L'articolo 15, modificato, fa adesso riferimento ad un **obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione** alle PM<sub>2,5</sub> per la protezione della salute umana. Il calcolo dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione è stato riesaminato per assicurare una differenziazione tra gli Stati membri, tenendo conto dei rispettivi livelli di concentrazione. L'emendamento 49 è stato ripreso in linea di principio.

Nell'articolo 21 la posizione comune offre agli Stati membri la possibilità di detrarre i superamenti dovuti alla **sabbiatura o salatura invernali delle strade**, in linea con l'emendamento 26. Tuttavia, l'emendamento 25 contraddice l'obiettivo di detto articolo, in quanto esso annullerebbe la possibilità di avvalersi della deroga: in qualche misura, la sabbiatura delle strade incide in tutti i casi sui livelli di PM<sub>2,5</sub>. La posizione comune non riprende gli emendamenti 24 e 60, in quanto la sezione A dell'allegato III è stata riformulata mantenendo il principio secondo cui i valori limite si applicano ovunque.

L'emendamento 81 è inaccettabile per il Consiglio che, nella posizione comune, prevede la possibilità di prorogare il termine per il conseguimento del valore limite relativo alle PM<sub>10</sub> di tre anni dall'entrata in vigore della direttiva relativa alla qualità dell'aria. Per il biossido di azoto e il benzene, i termini possono essere prorogati di cinque anni al massimo. Inoltre, in questo emendamento il Parlamento europeo propone che le condizioni applicabili per valutare la necessità di una proroga dei termini tengano conto dell'adozione di **misure comunitarie aggiuntive** per aiutare gli Stati membri a rispettare i valori obiettivo e i valori limite pertinenti. Il Consiglio ritiene molto arduo dimostrare il nesso tra la mancata entrata in vigore di misure comunitarie intese a ridurre le emissioni e il mancato conseguimento dei valori obiettivo e dei valori limite. Per la stessa ragione, gli emendamenti 83 e 84 sono inaccettabili.

L'emendamento 66 non è idoneo ad un considerando.

4. Piani per la qualità dell'aria (articoli 23, 24 e 25)

L'emendamento 32 non è stato accolto. Le misure ai sensi dell'articolo 24 possono già essere inserite nei **piani per la qualità dell'aria**. Le proposte relative agli **impianti industriali** e all'applicazione delle migliori tecniche disponibili non hanno potuto essere accettate. Il Consiglio ha concluso che l'applicazione delle migliori tecniche disponibili negli impianti IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) non può essere sufficiente in tutti i casi. Gli emendamenti 10 e 33 richiederebbero pertanto modifiche di alcune disposizioni (e precisamente l'articolo 10) della direttiva IPPC.

Per quanto riguarda gli emendamenti 35 e 36, il Consiglio ha deciso che gli Stati membri dovrebbero elaborare piani d'azione a breve termine quando vi è il rischio che una o più soglie di allarme siano superate. Per l'ozono, l'obbligo è collegato alle potenzialità effettive di ridurre il rischio, la durata o la gravità del superamento. Gli Stati membri possono, su base volontaria, elaborare piani d'azione a breve termine in caso di superamento dei valori limite o dei valori obiettivo.

5. Informazioni e relazioni (articoli 26, 27 e 28)

Il Consiglio ritiene che non sia necessario, se le informazioni pertinenti sono messe a disposizione del pubblico, specificare le **associazioni di categoria** come proposto dal Parlamento europeo negli emendamenti 37 e 39.

La posizione comune include, all'articolo 24, paragrafo 4, l'obbligo per la Commissione di pubblicare esempi delle **migliori pratiche** per l'elaborazione dei piani d'azione a breve termine, due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. L'emendamento 38 è stato accolto parzialmente e in linea di principio.

6. Disposizioni finali (articoli da 29 a 35)

La posizione comune è in linea con l'emendamento 41. Il Consiglio ritiene altresì che la Commissione non debba essere informata delle **sanzioni** in caso di violazione delle disposizioni nazionali.

L'articolo 32 è conforme all'emendamento 42. La **clausola di revisione** è stata ampliata e modificata per includere la possibilità di introdurre un obbligo giuridicamente vincolante per la riduzione dell'esposizione alle PM2,5 e, se opportuno, di riesaminare le disposizioni relative ad altri inquinanti. Nell'articolo 33 della posizione comune, il Consiglio propone che gli Stati membri mettano in vigore tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva relativa alla qualità dell'aria entro 24 mesi, non 12 mesi come suggerito dal Parlamento europeo nell'emendamento 44, dall'entrata in vigore. L'emendamento 64 è inaccettabile.

7. Varie

- Nel considerando 2 la posizione comune accoglie una parte dell'emendamento 1 relativa all'**emissione di sostanze inquinanti alla fonte**. Per quanto riguarda la seconda parte relativa alla definizione di norme di emissione, il Consiglio ritiene che non sia direttamente collegata al dispositivo della presente direttiva. Per lo stesso motivo, la posizione comune non è in linea con la seconda parte dell'emendamento 7.

- La posizione comune contiene all'articolo 2 una definizione dei contributi da **fonti naturali** coerente con l'emendamento 14.
- Gli articoli 12 e 18 della posizione comune accolgono già l'idea di compatibilità con lo **sviluppo sostenibile**, coerente con gli emendamenti 4, 9 e 65.
- L'emendamento 82 non può essere accettato dal Consiglio, in quanto gli Stati membri hanno deciso di non riaprire la questione dei **valori limite esistenti**.
- Il Consiglio ha ridotto le **disposizioni relative al monitoraggio** ottimizzando la valutazione delle PM totali (PM10 e PM 2,5) di cui all'allegato V della posizione comune. L'emendamento 45 è ripreso parzialmente e in linea di principio.
- L'emendamento 51 non è accolto, perché l'inclusione delle risorse finanziarie specifiche intese al rispetto delle norme di qualità dell'aria nelle informazioni da fornire nei piani per la qualità dell'aria è una misura di difficile attuazione.
- L'emendamento 52 non è stato accolto. Il Consiglio ha scelto un sistema più snello di **relazioni**, che mette l'accento sull'adeguato livello locale, regionale e nazionale.
- Gli emendamenti 61, 62 e 63 sono ripresi in linea di principio, dato che la posizione comune è già allineata alle disposizioni della nuova procedura di **comitato** con controllo.

#### IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la posizione comune rappresenti un pacchetto equilibrato che consentirà un notevole miglioramento della qualità dell'aria in Europa e sufficiente flessibilità agli Stati membri che, nonostante i loro sforzi, non possono rispettare le norme in materia di qualità dell'aria. Esso auspica discussioni costruttive con il Parlamento europeo in vista dell'adozione della presente direttiva quanto prima possibile.